

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali, 14 novembre 2005, prot. n. 18497

Dimissioni di assessori comunali.

Il Comune ha chiesto un parere in ordine agli effetti della presentazione delle dimissioni da parte di tre assessori comunali, con specifico riguardo alla condizione giuridica dei dimissionari e alla regolarità della composizione della giunta anteriormente alla nomina dei sostituti.

L'Ente precisa che l'organo risultava originariamente composto da un numero di sei assessori, determinato con decreto del sindaco sulla base di una disposizione dello statuto, che prevede un numero variabile da quattro a sei assessori.

In via preliminare, si osserva che la fattispecie relativa alle dimissioni degli assessori - a differenza di quella dei consiglieri - non è disciplinata dalla legge. Pertanto, risulta necessario esaminare le relative disposizioni dello statuto comunale, il quale stabilisce che:

- le dimissioni non possono essere ritirate e sono irrevocabili (art. 17, comma 1);
- il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti della giunta dimissionari, entro trenta giorni dalle dimissioni (art. 17, comma 4).

Inoltre, lo statuto prevede, per la validità delle sedute della giunta, la presenza di almeno tre dei suoi componenti (art. 16, comma 3).

Per quanto riguarda la decorrenza delle dimissioni degli assessori, nonostante il silenzio dello statuto sul punto, si ritiene che le stesse siano immediatamente efficaci e che pertanto, a partire dalla relativa presentazione con un atto avente data certa, gli amministratori cessino dalla carica rivestita.

Si reputa, infatti, che, in mancanza di diversa disposizione legislativa o statutaria, all'amministratore, che ha manifestato la propria volontà di cessare dalle funzioni pubbliche, non possa essere imposta la continuazione dell'incarico fino alla nomina del sostituto.

Né detto obbligo sembra discendere dalla previsione statutaria che fissa un termine di trenta giorni per la sostituzione dell'assessore dimissionario da parte del sindaco, atteso che il termine ha carattere meramente acceleratorio¹, conservando il sindaco il potere di nomina anche dopo l'inutile decorso dello stesso.

Sostenere, al contrario, che le dimissioni dell'assessore non hanno effetto fino alla sostituzione, significherebbe obbligare l'amministratore a rimanere in carica, successivamente alle dimissioni, per un ulteriore periodo di tempo, la cui durata sarebbe in concreto rimessa alla volontà del sindaco.

Per quanto concerne la validità delle sedute della giunta a seguito delle dimissioni di alcuni assessori, secondo un orientamento giurisprudenziale², il principio della completezza dell'organo collegiale - in base al quale un collegio per poter legittimamente operare deve essere costituito mediante la nomina di tutti i componenti - dovrebbe riferirsi soltanto al momento dell'insediamento³. Di conseguenza, se si verifica successivamente il venir meno di qualche componente, tale circostanza non dovrebbe influire sulla validità delle deliberazioni adottate dall'organo collegiale, qualora sia garantito il quorum (e sempre che non si tratti di collegio perfetto⁴).

Anche in sede consultiva, il Consiglio di Stato (sez. I, parere 10 luglio 1991, n. 1560/91) ha sostenuto che la giunta, come collegio, può ugualmente funzionare nel caso di dimissioni di un singolo assessore⁵ (e, quindi, non in composizione piena).

Pertanto, alla luce di tale orientamento, si ritiene che, nella fattispecie prospettata, la giunta possa deliberare validamente fino alla sostituzione degli assessori dimissionari, nell'ipotesi in cui risulti comunque assicurato il quorum strutturale previsto dall'art. 16, comma 3, dello statuto (almeno tre dei componenti della giunta).

¹ La non perentorietà del termine si desume dalla mancanza della previsione di sanzioni giuridiche per il caso di inadempimento.

² Cfr. TAR Lazio, sez. I, 19 dicembre 1991, n. 2154 e Consiglio di Stato, sez. V, 8 luglio 1977, n. 767, in Foro amm., 1977, I, 1780.

³ In relazione alla giunta, parte della dottrina ha sostenuto che la legge non richiede che la stessa, per poter funzionare validamente, debba essere sin dall'origine costituita nel suo plenum, consentendo addirittura una nomina parziale dei suoi membri (cfr. AA.VV., Commenti al T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali, vol. 2 (Organi e sistema elettorale), 2001, Maggioli Editore, pag. 368).

⁴ Per collegio perfetto si intende l'organo collegiale in relazione al quale è prevista la presenza di tutti i componenti ai fini della validità delle sedute.

⁵ Si veda, altresì, TAR Veneto, sez. I, 23 giugno 1993, n. 672.